

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CORBELLINI, DE LUCA Angelo, FOCACCIA, GENCO,
ZANNIER e DE UNTERRICHTER

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 NOVEMBRE 1964

Proroga del termine previsto dall'articolo 9 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, per la presentazione delle domande di abilitazione definitiva per l'esercizio di professioni

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto in base al disposto della legge n. 1378 dell'8 dicembre 1956 e del relativo decreto del Presidente della Repubblica n. 1197 del 3 luglio 1961, il 12 dicembre 1964 scadrà il termine utile per la presentazione da parte degli interessati delle domande di conversione della abilitazione all'esercizio della professione, rilasciato dalle Università in via provvisoria, in abilitazione definitiva.

Il disposto riguarda in pratica tutti i laureati dal 1944 al 1956 in medicina, chimica, farmacia, ingegneria, architettura, scienze agrarie, veterinaria, scienze commerciali.

Tra di essi molti hanno raggiunto posizioni di rilievo nel campo della libera professione, nell'industria o nell'ambito delle Amministrazioni ed Aziende pubbliche e private.

Molti di essi, abituati da anni a lavorare e a ritenersi quindi idonei al lavoro che

svolgono non hanno più pensato alla loro abilitazione che, nonostante il tempo trascorso e l'esperienza professionale acquisita, è rimasta pure sempre provvisoria, e per motivi vari non hanno provveduto a convertirla in definitiva. Ne è prova il fatto che ad esempio oggi, a circa un mese dalla scadenza del termine, alla Facoltà di ingegneria dell'Università di Roma il numero delle domande di conversione presentate ammonta a non più del 25 per cento del numero delle abilitazioni provvisorie rilasciate a suo tempo dalla stessa Facoltà.

Risulta inoltre che molti interessati stanno raccogliendo i documenti prescritti atti a comprovare l'attività professionale svolta, ma temono di non fare in tempo. Infatti molte volte, a causa di difficoltà di tempo o di distanza o semplicemente di natura burocratica, non è facile ottenere tali do-

cumenti da chi deve rilasciarli che talvolta è il Governo, o un Ente od una Società con sede all'estero.

È chiaro quindi che la grande maggioranza degli abilitati alla professione in via provvisoria, alla data del 12 dicembre primo veniente, verrà a trovarsi in condizioni di non poter esercitare più la professione; con evi-

denti gravi conseguenze non solo per gli interessati, ma anche per il Paese che dovrà rinunciare all'opera di molti laureati con anni di esperienza, o quanto meno alla paternità delle loro opere.

Ne consegue quindi la necessità di una congrua proroga del termine.

Pertanto si propone il seguente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il termine di tre anni previsto dall'articolo 9 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, è prorogato di un anno.